

Circolare Interna N° 1

Novara, lì 26 Agosto 2021

**OGGETTO:** *Emergenza Covid – provvedimenti normativi.*

Al Personale  
Docente e A.T.A.

Il Decreto Legge n. 111/2021 introduce per tutto il personale scolastico, dal **01 settembre al 31 dicembre 2021** (attuale data del termine dello stato d'emergenza) la **“certificazione verde Covid-19”**.

La certificazione verde è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

I soggetti per i quali la vaccinazione viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche è previsto il rilascio di una certificazione di esenzione (Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 04 agosto 2021).

Il Decreto Legge n. 111/2021 stabilisce le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione delle “certificazione verde Covid-19” da parte del personale della scuola.

*Estratto Decreto Legge n.111/2021:*

***Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario***

1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma*
2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Francesco TICOZZI

